

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME

STATUTO

Nuovo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 aprile 2020 (con l'aggiornamento della numerazione di articoli e commi).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. La comunità di Rhêmes-Notre-Dame, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
3. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità e il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni e alle esigenze locali, inerenti agli interessi e allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
4. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, l'Unité des communes valdôtaines, gli altri comuni e gli altri enti previsti dalla legge.
5. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, l'Unité des communes valdôtaines e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il comune promuove la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, all'amministrazione della comunità.
3. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) la tutela della salute e della sicurezza del cittadino, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) lo sviluppo delle attività agricole tramite il sostegno ai consorzi di miglioramento fondiario;

- f) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
- g) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
- h) la valorizzazione e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- i) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
- j) La tutela e l'incentivazione del diritto allo studio e la promozione di attività ludico-ricreative, culturali, sportive;
- k) L'incentivazione delle produzioni locali artigianali e agricole, e l'incremento dello sviluppo turistico.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, oltre al principio di sussidiarietà con la regione stessa.
3. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 4

Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna

1. Il comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, al fine di una piena realizzazione e un'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione.
2. Il Comune si impegna a:
 - a) diffondere la legislazione in materia di pari opportunità che non comprendano implicitamente alcuna discriminazione relativamente allo stato civile;
 - b) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali, secondo quanto stabilito dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
 - c) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne;
 - d) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;

Art. 5

Nomine, principio della pari opportunità

1. Nei casi in cui il Sindaco e il Consiglio debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze più rappresentanti in Enti, aziende e istituzioni, fra i nominati è assicurata la presenza equilibrata di uomini e donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco e il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
2. Nel nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, e nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

Art 6 Territorio

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 86,72 e confina con i comuni di Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, con la Regione Piemonte e con la Francia.

Art. 7 Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni e uffici è sito in loc. Bruil, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative e al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale, per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 8 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome **RHEMES-NOTRE-DAME** nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 4 settembre 1997, su proposta del comune, conforme al bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 4 settembre 1997, su proposta del comune, conforme al bozzetto allegato sub B.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 9 Lingua francese e patois

1. Nel comune la lingua italiana e quella francese sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al patois quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti e i documenti del comune possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese.
5. Gli interventi in patois saranno tradotti in italiano o in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.
6. Il Comune valorizza l'uso del patois nelle assemblee elettive, garantendone la comprensione a tutti i convenuti nei modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 Organi

1. Sono organi di governo del comune:
il consiglio comunale,
la giunta comunale,
il sindaco e il vice sindaco.

Art. 11
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12
Competenze del consiglio

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54 (Sistema della autonomie in Valle d'Aosta), il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali di cui all'art. 21 comma 2 l.r. n. 54/1998:
2. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1:
 - a) i regolamenti comunali, a eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i piani finanziari, piani di recupero, i programmi di opere pubbliche, i progetti preliminari e loro varianti al di sopra di 100.000 euro a base d'asta;
 - c) le proposte da presentare ad altri enti al fine della programmazione economica, territoriale e ambientale della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, e le concessioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.;
 - f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - g) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
 - h) gli statuti delle aziende speciali;
 - i) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie.

Art. 13
Adunanze e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Nel caso in cui 1/5 dei consiglieri assegnati o 1/4 degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14
Funzionamento del consiglio

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina:
 - a) la convocazione e il funzionamento del consiglio,
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) le modalità di convocazione del consiglio comunale;

- d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - e) la svolgimento delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - g) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - h) l'organizzazione dei lavori;
 - i) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) i casi di particolare importanza per i quali le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
2. Nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art.9 commi 3, 4 e 5.
 3. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
 4. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza o alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le eventuali commissioni consiliari, in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
 5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
 6. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un **1/3** dei componenti del consiglio.
 7. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco è presieduto da un assessore delegato.
 8. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulazione di interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Il sindaco deve assicurare una preventiva e adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo diversa previsione regolamentare. Nel caso di adunanze straordinarie dichiarate urgenti tale termine è ridotto a 12 ore.

Art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno apposita comunicazione al sindaco in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Art. 18

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze e i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni e iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le Commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le Commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

Art. 19

Nomina della giunta

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata dal sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.
2. Il sindaco deve dare entro trenta giorni adeguata comunicazione della formazione della giunta al consiglio.
3. Ai sensi della l.r.n. 54/1998, art. 22 non è ammessa la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio.

Art. 20

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica e funzione amministrativa.

Art. 21

Competenze della Giunta

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi.
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

- a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi;
- b) propone gli atti di competenza del consiglio;
- c) approva progetti preliminari e varianti al di sotto di 100.000 euro a base d'asta , i progetti definitivi ed esecutivi, i programmi di rilevanza generale;
- d) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, non rientranti nella competenza degli organi amministrativi ;
- e) determina le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione di beni o e servizi;
- f) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
- g) nomina la commissione edilizia;
- h) vigila sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
- i) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale;
- j) Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- k) Individua le spese di rappresentanza.

Art. 22 Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 2 a 4 assessori. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.
2. Il sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al consiglio nella prima seduta successiva, o comunque entro trenta giorni, può revocare uno o più assessori.
3. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, entro trenta giorni.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

Art. 23 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di assenza di entrambi la giunta è presieduta dall'assessore più anziano di età tra i presenti.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche e il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
5. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti.

Art. 24 Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale con le modalità stabilite dalla legge regionale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula:
 " Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
 "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public."
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza e amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni a esso demandate dalle leggi regionali.

6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 25 **Competenze amministrative del Sindaco**

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune a ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale, se il comune è capofila d'ambito ai sensi della l.r. n. 6/2014;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune;
 - h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce i loro incarichi e gli incarichi dirigenziali;
 - i) può delegare propri poteri e attribuzioni, che gli derivano dallo Statuto, agli assessori e ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - j) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - k) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti e emana ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. n. 54/1998;
 - l) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 44, a coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - m) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - n) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
 - o) in assenza di altre figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario, stipula i contratti rogati dal segretario comunale.
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti o ordinanze.

Art. 26 **Competenze di vigilanza del Sindaco**

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni appartenenti all'ente e le società per azioni di cui è socio tramite i legali rappresentanti delle stesse;
 - e) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 28
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

Art. 30
Delegati del sindaco

1. Il sindaco può attribuire deleghe in materie specifiche, con suo provvedimento, a ogni assessore.
2. Nel conferimento delle deleghe di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie indicate.
3. Il sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le attribuzioni degli incarichi e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

Art. 31
Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario di ente locale dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale, incaricato nell'ambito sovracomunale, individuato ai sensi della l.r. n. 6/2014.
2. Il Segretario coordina e dirige l'attività dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di garanzia secondo le disposizione di legge e dello statuto.

4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

Art. 32

Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio e in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale e ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, e in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione forniture, servizi e lavori nel rispetto del regolamento di organizzazione degli uffici e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate e impegnate;
 - d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori o opere pubbliche;
 - f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - i) atti di gestione finanziaria in genere, compresi gli impegni di spesa che non rientrano nella competenza della giunta di cui all'art.21 comma 4 lettere d) e k);
 - j) presidenza delle commissioni di gara;
 - k) verifica della fase istruttoria dei procedimenti e emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
 - l) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;

Art. 33

Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizi

1. Il segretario comunale e i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco.
2. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio o alla giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.
4. Il segretario e i responsabili dei servizi esprimono i pareri previsti dal regolamento dei controlli interni, in particolare il segretario esprime il parere di legittimità previsto dall'art. 9 della l.r. n. 46/1998.

Art. 34

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.

2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35

Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione.
2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune.

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, per progetti e obiettivi;
 - c) avvicinamento del cittadino alla P.A. attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi al fine di garantire un elevato grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1;
4. Con il regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di nomina e di revoca dei responsabili dei servizi;

Art. 37

Albo pretorio

1. Gli avvisi i documenti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto e i regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale del comune nella sezione Albo pretorio on line.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti e dei documenti.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 38

Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione associata dei servizi è effettuata dal consiglio comunale.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39

Unité des Communes valdôtaines

1. Il comune appartiene a una Unité des Communes valdôtaines ai sensi della l.r. n. 6/2014.

2. La determinazione degli organi dell'Unité, la loro composizione e le nomine sono disciplinate dalla legge regionale.
3. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da convenzione tra gli enti che stabilisce e definisce l'oggetto, la durata, e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo. La convenzione stabilisce, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
4. Per l'esercizio associato delle funzioni comunali attraverso l'Unité, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie.
5. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare all'Unité l'esercizio di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità.

Art. 40

Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

1. Il comune può adottare intese con le consorterie e i consorzi di miglioramento fondiario esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il comune provvede all'amministrazione della consorteria mediante deliberazioni degli organi competenti mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi o urgenti e ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41

Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'ente.
2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 42

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati su proposta di 1/3 dei consiglieri o di 1/3 degli elettori.
2. Il Sindaco provvede alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 43
Interventi nei procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, o il numero dei destinatari o la loro indeterminata natura lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami o altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 44
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o amministrativa della questione.

Art. 45
Petizioni

1. I residenti, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le petizioni devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritti da residenti, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quanto gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
 - d) indicare nominativo e recapito cui comunicare le decisioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 46
Proposte

1. 1/3 degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune e i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

Art 47
Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante l'incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale e organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

Art. 48
Diritto di accesso e informazione

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla normativa statale e regionale in materia.
2. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 49
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 1/2 degli elettori per proporre modifiche o integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 46.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale n. 54/1998, art. 33, comma 2.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 50
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie a esso demandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini ai sensi dell'art. 46.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti entrano in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio online per 15 giorni.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni o integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio online. Lo statuto e

le sue modificazioni sono inoltre pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 33 della l.r. n. 54/1998.

2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 52
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE